

ASILO INFANTILE "DOMENICO SAVIO"

DI SALUSSOLA

STATUTO

Capo I:

Origine, scopo, patrimonio

Art. 1

Origine

La fondazione "Asilo Infantile Domenico Savio", già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini dal testamento del Canonico Don Giovanni Domenico Ferrero, in data 3 dicembre 1727, con il quale fu disposto che fosse eretta in Salussola una Rettoria e Scuola con scopo di educazione e di istruzione; fu eretto in corpo morale con Regio Decreto del 29/11/1863. La denominazione della fondazione è "Asilo Infantile Domenico SAVIO". Ha sede nel Comune di Salussola, Piazza Giuseppe Garibaldi, n. 3

Art. 2

Scopo

La fondazione "Asilo Infantile Domenico Savio" non ha scopo di lucro. Lo scopo dell'Ente è quello di fornire un supporto alle famiglie mediante un servizio di custodia e assistenza sotto il profilo educativo.

In particolare l'Asilo ha tra le sue finalità prioritarie quella di accogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini provenienti da famiglie che

IL SEGRETO
(Dott.ssa Cecilia Carmona)



Giuseppe Garibaldi

versano in difficoltà economiche e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale.

Art. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento l'Ente dispone dei seguenti beni immobiliari:

patrimonio indisponibile:

- costituito dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale dell'Ente (Foglio n. 507 Map. 9-75)

patrimonio disponibile:

- Beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art. 4

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Ente dispone delle seguenti entrate:

- di ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

Capo II

Art. 5

Organi della Fondazione

Sono Organi dell'Ente:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente.



Art. 6

Il Consiglio di Amministrazione

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione composto da numero 7 (sette) membri, compreso il Presidente, nominati dal Comune. Oltre ai componenti di cui sopra costituisce membro di diritto, con funzioni di Vice Presidente, il Parroco della Parrocchia Santa Maria Assunta.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente

Capo III

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Art. 7

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo almeno una volta all'anno e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione del bilancio. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente almeno cinque giorni prima, ovvero tre giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare.


Art. 8

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce gli obiettivi, approva il Bilancio annuale quale strumento operativo per il loro raggiungimento;
- approva le variazioni al Bilancio;
- delibera i regolamenti;

REGISTRATO
(Dott. Carlo Bernini)



Luca Bernini

- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- delibera le modifiche delle statuto; (con la presenza e con il voto favorevole di almeno 6 (sei) componenti);
- delibera l'estinzione e la devoluzione del patrimonio dell'Ente con la presenza ed il voto favorevole di almeno 6 (sei) componenti.

Art. 9

Deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, (sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate).

- In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente
- Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il Revisore dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 10

Verbali

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale originale

sarà redatto su apposito registro e sarà munito dal timbro dell'Ente e custodito presso la sede dell'Ente stesso.

Capo IV

Attribuzioni del Presidente

Art. 11

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;

rappresenta l'Ente in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;

firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

(Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione).

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano d'età.

Capo V

Art. 12

Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli redige i processi verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione che firma unitamente al Presidente; collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività dell'Ente e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Il Segretario dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

IL SEGRETARIO
(Dott. S. C. ...)

MASSIMO ...
LUSSOVA

James ...

Il segretario potrà essere nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica quanto lo stesso Consiglio di Amministrazione ed è riconfermabile.

Egli custodisce la cassa con il relativo registro, ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, redige il bilancio.

Il Tesoriere è inoltre, il responsabile delle risorse dell'Ente, del maneggio del denaro dell'Amministrazione. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi.

L'Ente, qualora lo ritenga, può affidare ad una banca il servizio di tesoreria o di cassa che sarà quindi disimpegnato secondo le modalità stabilite dalle parti.

Capo VII

Revisore dei Conti

Art. 14

Al riscontro della gestione finanziaria; all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede, qualora la Fondazione lo ritenga opportuno, un Revisore dei Conti nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui bilanci; effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione .

Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Capo VIII

Norme Generali d'Amministrazione

Art. 15

L'esercizio finanziario si chiude annualmente il **31 dicembre**.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 16

Nel caso di estinzione dell'Ente, a norma dell'art. 27 del C.C., il patrimonio restante dopo esaurita la liquidazione sarà devoluto ad Enti non aventi scopo di lucro che abbiano fini analoghi o simili e che agiscano nel campo dei servizi sociali.

Capo IX

Art. 17

Norma transitoria

L'attuale Consiglio di Amministrazione resterà in carica fino alla scadenza del mandato.

Art. 18

Disposizione Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.

IL SEGREARIO
(Dott.ssa Carla...)

ASILE INFANZIALE
LIVORNO

James D. Dore